



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

Procedura aperta per l'appalto del servizio di MESSA IN SICUREZZA AREA EX BIRAGHI - INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI

Risposte alle richieste di chiarimenti (art. 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Nel prospetto di seguito riportato, sono indicate le risposte fornite da codesta Stazione Appaltante ai quesiti formulati da parte di alcuni operatori economici in merito alla partecipazione alla procedura aperta di cui sopra così come previsto dal punto 9.1.2 del disciplinare di gara:

Quesito
OGGETTO: Piani di Lavoro e Amianto Si richiede dettaglio e chiarimento sui termini piano di lavoro e piano amianto, nel senso che l'operatore economico deve predisporre un piano per lo smaltimento amianto in relazione ai documenti di progetto oppure il piano amianto deve essere su Modello Ge.Ma?
Chiarimento
<i>Ai sensi dell'art. 11 del CSA, il concorrente in sede di offerta tecnica dovrà predisporre specifico Piano di Lavoro (ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008) in cui dettagliare i piani operativi per le attività necessarie alla rimozione dei materiali contenenti amianto oggetto di Appalto. Tale documento sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione per l'attribuzione dei punteggi tecnici. In caso di aggiudicazione, l'Impresa prima dell'avvio dell'intervento dovrà trasmettere il Piano di Lavoro ad ATS per il parere di competenza.</i>

Quesito
OGGETTO Dichiarazione White List Spett.le Ente, in riferimento a quanto indicato dal Disciplinare di Gara pag. 17 punto 8: "- dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Pavia, oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Pavia" si chiede se trattasi di refuso vecchie dichiarazioni la condizione di sola iscrizione alla White List della Prefettura di Pavia.
Chiarimento
<i>Trattasi di refuso, la Prefettura competente è quella della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, si fa rimando all'art. 2.1.1. del disciplinare di gara, alle disposizioni della circolare del Ministero dell'interno del 23/03/2016 n. 25954 e al disposto dell'art. 1 comma 52 del LEGGE 6 novembre 2012, n. 190: "..presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività"</i>

Quesito
<p>OGGETTO: Richiesta ammissibilità impresa con codice ATECO idoneo ma indicato come attività secondaria.</p> <p>Si chiede di ampliare il requisito di identità richiesto al punto 2.2.1 del disciplinare di gara, relativamente alla lettera a).</p> <p>Si chiede infatti ampliare la partecipazione al presente appalto anche alle società che hanno come codice ATECO secondario (e non esclusivamente primario), per attività coincidenti con quelle oggetto della presente procedura.</p> <p>Infine, si chiede conferma che sia considerato idoneo il possesso di codice ATECO nel settore 39.</p>
Chiarimento
<p><i>Premesso che la classificazione delle attività economiche secondo i codici ATECO è una tipologia di classificazione adottata a fini statistici e/o fiscali, per la partecipazione alla procedura è richiesto che il codice ATECO dell'operatore interessato sia attinente con le attività oggetto delle prestazioni richieste, anche se secondario, purché sussistano i requisiti di cui ai successivi art. 2.2.1 comma b), 2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4.</i></p> <p><i>Si ritiene che i codici nel settore 39 "ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI" siano attinenti all'oggetto della procedura.</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Quesiti - Disciplinare art. 2.2.2; 2.2.3</p> <p>Si richiede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il requisito richiesto al punto 2.2.2 lettera a) in merito al fatturato generale, può essere soddisfatto anche presentando i bilanci di società cedente dal 2018 indietro? - per interventi analoghi pari almeno a €. 1.000.000,00 si intende solo ed esclusivamente contratti/certificati di servizi, oppure il requisito è soddisfatto anche con quelli di lavori analoghi? il requisito 2.2.3 del disciplinare di gara può essere soddisfatto anche con contratti/certificati di lavori per rimozione e bonifiche amianto e simili?
Chiarimento
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si precisa che il disciplinare di gara, al punto 2.2.2. lettera a) indica chiaramente che il fatturato generale aziendale deve essere conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando (ovvero nel triennio 2017-2018-2019) quindi non possono essere presi in considerazione fatturati per esercizi di annualità differenti, la comprova del requisito dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nelle "Note di chiarimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria" indicate sempre nel disciplinare di gara.</i> • <i>Per interventi analoghi a quello oggetto di gara si intendono (ai fini della sola ammissione, secondo i punti 2.2.2 e 2.2.3 del disciplinare) interventi ambientali che, nella sostanza, prevedono la realizzazione e gestione di un cantiere mobile per le successive attività di rimozione, trasporto e invio a smaltimento/recupero di rifiuti, inclusi rifiuti costituiti da materiali contenenti amianto.</i> <p><i>Tali interventi sono generalmente classificati, nella forma, come interventi misti (ossia con esecuzione di attività considerate lavori e altre considerate servizi) con la prevalenza degli uni rispetto agli altri a seconda dei casi, senza ledere la analogia sopra citata.</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Mod. F23 In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo, si chiede quale codice inserire alla voce campo n. 6 "ufficio o ente" del modello F23 (codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate in cui ha sede il comune).</p>
Chiarimento
<p><i>Il versamento dovrà essere effettuato all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità di cui alla risoluzione n. 100 del 10 dicembre 2019 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 120473 del 28 giugno 2017</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Richiesta chiarimento iscrizioni SOA (OG12-OS23) Si chiede se sia obbligatorio il possesso dell'attestato SOA per entrambe le categorie OG12 e OS23 (punto 2.2 del disciplinare) o se tali categorie possano essere subappaltate.</p>
Chiarimento
<p><i>Il possesso dei requisiti di cui al punto 2.2.1 del disciplinare di gara, tra cui l'iscrizione SOA alle categorie OG 12 e OS 23, è prima un requisito di partecipazione e poi, in caso di aggiudicazione, un requisito di esecuzione.</i></p> <p><i>In particolare la categoria OS 23, come le altre, è categoria non scorporabile e quindi non subappaltabile. Pertanto le iscrizioni di che trattasi devono essere possedute dall'Operatore Economico partecipante.</i></p> <p><i>In caso di Raggruppamento, devono essere possedute da ciascun operatore (come indicato al punto 2.3.1 del Disciplinare).</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Richiesta chiarimenti per "SUBAPPALTO" Con riferimento al punto 2.5 del disciplinare (SUBAPPALTO) con la presente si chiede conferma che sia applicabile l'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, che SOSPENDE fino al 31 dicembre 2020 la terna dei subappaltatori che, pertanto, non vanno indicati.</p>
Chiarimento
<p><i>Per quanto riguarda la possibilità di subappalto, si conferma quanto indicato dai documenti di gara comprese le modificazioni introdotte con la L. 14 giugno 2019 n. 55. Pertanto non è obbligatoria l'indicazione, in sede di offerta, della terna di subappaltatori.</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Richiesta chiarimento "AVVALIMENTO" Premesso che, l'art 89 del Dlgs 18/04/2016 n 50 comma 10, specifica che non è ammesso lo strumento dell'avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione Albo N.G.A., si richiede alla Stazione appaltante se è invece ammesso il suddetto strumento per soddisfare il requisito richiesto nel Disciplinare di gara, riguardate l'Attestazione SOA per la Cat OS23, Demolizioni di Opere, classifica I.</p>
Chiarimento
<p><i>Il Disciplinare di Gara specifica al punto 2.4.1 lett. a che l'avvalimento non è consentito per i requisiti di cui al punto 2.2.1, tra cui l'attestazione SOA OS23. Si conferma che tale requisito deve essere in capo all'operatore economico, eventualmente in ATI.</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Garanzia provvisoria Come citato al punto 2.2: "...la garanzia finanziaria sotto forma di assicurazione con primaria società autorizzata ad operare nel ramo cauzioni, a copertura di ogni tipo di danno ambientale che dovesse derivare in conseguenza all'esecuzione dei lavori, per il risarcimento delle spese di risanamento ambientale, con massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00." E' possibile che tale richiesta sia soddisfatta con presentazione della polizza di RC inquinamento</p>
Chiarimento
<p><i>Oltre alla 'consueta' RCT e RCO, per l'intervento in questione è richiesta una polizza ambientale, specifica per l'intervento stesso e con beneficiario il Comune di Gravellona, a copertura dei danni ambientali (che normalmente non sono compresi dalle tradizionali RCT) che dovessero essere causati dall'Appaltatore in corso di esecuzione dell'intervento.</i></p>

Quesito
<p>OGGETTO: Assicurazione professionale Si chiede cortesemente di chiarire se, oltre al progettista, anche il direttore tecnico di cantiere deve disporre di assicurazione professionale propria. Se ritenuto necessario, essendo il direttore di cantiere dipendente della azienda, può essere apposta una postilla nominativa alla RCT/RCO aziendale?</p>
Chiarimento
<p><i>La polizza RC per errori professionali, per la fase di progettazione e/o di direzione tecnica dei lavori, è in capo sia al progettista sia al direttore tecnico di cantiere. Tali figure possono coincidere nella stessa persona. In caso di dipendenti, se la polizza RC dell'Impresa copre anche errori di progettazione e/o di direzione tecnica dei lavori, la stessa può essere ritenuta accettabile.</i></p>